



TRIBUNALE di BIELLA

Causa Civile n. 357/2014

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.7.2014,

letti gli atti, esaminati i documenti di causa nonché le eccezioni e deduzioni formulate dalle parti

rilevato che

- attesa la ricorrenza di ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con altro giudizio ordinario pendenti nanti il Tribunale di Treviso precedentemente instaurato;
- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da ritenersi condivisibile, la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo ha carattere funzionale e inderogabile sicchè non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione (Cass. 2001/9769, 98/1319, 98/3242, S.U. 92/10984);
- l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un mezzo di tutela del debitore volto sia a controllare la legittimità del procedimento sommario e l'ammissibilità del provvedimento monitorio, sia a consentirgli di contestare l'esistenza e la persistenza della pretesa creditoria e, pertanto, costituisce un'ulteriore fase, sulla domanda di ingiunzione, che prosegue secondo le forme contenziose ordinarie, ma senza equipararsi completamente al giudizio ordinario, sicchè, se il giudizio che ha emesso il decreto, funzionalmente e quindi inderogabilmente a controllarlo - è incompetente per la causa connessa, introdotta dal debitore, non può rimettere il giudizio di opposizione ma deve sospenderlo, se ne ricorrono i presupposti ex art.295 c.p.c. (Cass. 98/1319 e da ultimo Cass. 12.11.2004 n. 21499);

sottolineato che

- deve ritenersi ricorrente nel caso di specie, la ratio della sospensione necessaria di evitare conflitti tra giudicati (cfr. ex multis Cass. 6.10.2005 n.19492, Cass. 9.6.2005 n.12124, Cass.2.4.2004 n.6491)

PQM

sospende il presente procedimento

Si comunicò

Biella, 21 luglio 2014

IL GIUDICE

Dott.ssa Rita Buccetti

